



RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO

NORMA

FEBBRAIO 2025

LGM

SOMMARIO

INTRODUZIONE	02
Informazioni circa la norma per i materiali prodotti in laboratorio	02
Ambito di applicazione	03
Certificazione ai sensi della presente norma	04
Stato e data di decorrenza	04
Sviluppo e revisione della norma	04
Link ad altri quadri di riferimento	05
REQUISITI GENERALI	06
LGMS 1 Conformità legale	06
LGMS 2 Politica e sistemi di gestione	07
LGMS 3 Rendicontazione	08
LGMS 4 Contabilità finanziaria	08
FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	09
LGMS 5 Partner d'impresa	09
LGMS 6 Diritti umani	09
LGMS 7 Due diligence per l'approvvigionamento responsabile, anche da aree di conflitto e ad alto rischio	10
LGMS 8 Sviluppo delle comunità	11
LGMS 9 Corruzione e tangenti	11
LGMS 10 Conosci la tua Controparte: riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo	12
LGMS 11 Sicurezza	12
LGMS 12 Dichiarazioni	13
DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	14
LGMS 13 Condizioni generali di impiego	14
LGMS 14 Orario di lavoro	15
LGMS 15 Retribuzione	16
LGMS 16 Molestie, procedure disciplinari, vertenze aziendali e misure antiritorsioni	17
LGMS 17 Lavoro minorile	18
LGMS 18 Lavoro forzato	19
LGMS 19 Libertà di associazione e contrattazione collettiva	19
LGMS 20 Non discriminazione	20
LGMS 21 Diversità, equità e inclusività	20
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	21
LGMS 22 Salute e sicurezza	21
LGMS 23 Gestione ambientale	22
LGMS 24 Sostanze pericolose	23
LGMS 25 Rifiuti ed emissioni	23
LGMS 26 Risorse naturali	24
MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	26
LGMS 27 Informativa sui prodotti	26
LGMS 28 Classificazione, analisi e valutazione	28
RIFERIMENTI CHIAVE	29
RICONOSCIMENTI	30

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

I documenti indicati qui di seguito contengono informazioni utili sull'attuazione della norma per i materiali prodotti in laboratorio:



[Guida LGMS](#)



[Glossario RJC](#)



Ulteriori documenti utili ai fini dell'applicazione del presente documento sono disponibili sul [sito web RJC](#) e sul [portale dei soci membri](#).

La terminologia chiave definita nel presente documento è in *corsivo* ed è riportata nel [glossario](#).

RICHIESTE DI INFORMAZIONI O COMMENTI

Saremo lieti di ricevere commenti relativi alla norma per i materiali prodotti in laboratorio. Per eventuali richieste di informazioni o commenti, contattare: consultation@responsiblejewellery.com +44 (0)207 321 0992

Responsible Jewellery Council è il nome commerciale del Council for Responsible Jewellery Practices Ltd, 3rd Floor, 2-3 Hind House, London, EC4A 3DL.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

È esclusa ogni e qualsivoglia garanzia, attestazione o dichiarazione riguardo alla precisione o alla completezza del LGMS e di altri documenti o fonti di informazione citati a riferimento nella guida. La conformità al LGMS non è intesa a sostituire, violare o alterare, né sostituisce, viola o in qualsiasi altro modo altera i requisiti di ogni e qualsivoglia statuto, legge, regolamento, ordinanza internazionale, nazionale, regionale o locale o altro requisito.

La conformità al LGMS è interamente volontaria per i non membri e non è intesa a creare, stabilire o riconoscere, né crea, stabilisce o riconosce, alcun obbligo imponibile a norma di legge o diritto rispetto a membri o firmatari di RJC.

Il presente documento utilizza un linguaggio di genere per facilitarne la leggibilità, ma è inteso come inclusivo di tutti i generi, salvo diversamente specificato.

La nostra visione prevede l'istituzione di una filiera globale responsabile, capace di promuovere la fiducia nel settore della gioielleria e orologeria a livello mondiale

Il Responsible Jewellery Council (RJC) è un'organizzazione di normazione senza scopo di lucro istituita nel 2005.

INFORMAZIONI SULLA PRESENTE GUIDA

La norma per i materiali prodotti in laboratorio (LGMS) di RJC definisce le prassi responsabili sul piano etico, sociale, ambientale e della tutela dei diritti umani che devono essere rispettate da tutti i membri certificati di RJC che trattano materiali prodotti in laboratorio. Si tratta di un documento con "edizione controllata", e pertanto RJC si riserva il diritto di sottoporlo a revisione in base all'esperienza acquisita e a prassi migliorative che dovessero via via presentarsi. La lingua ufficiale del LGMS è l'inglese; tuttavia, sul sito web sono disponibili versioni del documento tradotte in altre lingue. La versione inglese presente nel sito Internet di RJC annulla e sostituisce ogni altra versione; si veda www.responsiblejewellery.com.



Introduzione

INFORMAZIONI SULLA NORMA PER I MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO

La norma LGMS di RJC definisce i requisiti per operare secondo prassi di business responsabile all'interno della filiera globale della gioielleria e dell'orologeria per le aziende che trattano materiali prodotti in laboratorio.

Il LGMS è una norma volta a definire delle prassi etiche, sociali, ambientali e di tutela dei diritti umani. La certificazione LGMS è obbligatoria per tutti gli operatori commerciali membri di RJC che gestiscono materiali prodotti in laboratorio. La certificazione LGMS costituisce un valido sistema per dimostrare a parti in causa, azionisti, clienti e partner d'impresa che un'azienda svolge la propria attività in modo responsabile. Tale certificazione consente di aggiungere valore ai prodotti dell'azienda in questione e contribuisce a proteggere e valorizzare il marchio.

Cosa ancora più importante, la certificazione LGMS può ridurre i rischi e le vulnerabilità presenti nella filiera di approvvigionamento dell'azienda e migliorare sistemi di gestione e procedure operative, rafforzando l'attività aziendale e rendendola più sostenibile. Al tempo stesso la certificazione favorisce condizioni sociali e ambientali migliori nell'intero settore, con ricadute positive per lavoratori, comunità e ambiente.

LA CERTIFICAZIONE LGMS IN BREVE

- Fornisce una norma volta a definire delle prassi di business responsabile per le aziende che si occupano di materiali prodotti in laboratorio lungo tutta la filiera.
- Si applica alle filiere della gioielleria e dell'orologeria che si occupano di materiali prodotti in laboratorio.
- Si basa su norme e obiettivi di sviluppo riconosciuti a livello internazionale e li sostiene.
- Richiede una verifica da parte di terzi ed è obbligatoria per tutti i soci membri di RJC che trattano materiali prodotti in laboratorio.
- È pensata per migliorare le condizioni etiche, sociali, ambientali e di tutela dei diritti umani.



Introduzione

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il LGMS si rivolge ad aziende di qualunque dimensione e il suo ambito di applicazione comprende tutti i settori della filiera della gioielleria e dell'orologeria che gestiscono materiali prodotti in laboratorio. I settori coperti dal LGMS sono: la produzione di materiali in laboratorio, il taglio e la finitura, la commercializzazione, la vendita all'ingrosso, la creazione di manufatti, la vendita al dettaglio, il riciclo e la raccolta, come pure le attività di servizio, quali i laboratori gemmologici, i saggiatori e i fornitori di servizi di trasporto valori. Il LGMS comprende 28 disposizioni, che sono state concepite specificatamente per le aziende che intendono raggiungere 5 obiettivi generali:

**REQUISITI GENERALI**

Migliorare la conformità legale e normativa, rafforzare la rendicontazione pubblica e garantire il proprio impegno verso prassi di business responsabile.

**FILIERA RESPONSABILE,
DIRITTI UMANI
E DUE DILIGENCE**

Aumentare l'uso della due diligence nella filiera di approvvigionamento per tutelare i diritti umani, sostenere lo sviluppo delle comunità, promuovere le azioni anticorruzione e gestire i rischi.

**DIRITTI DEI LAVORATORI
E CONDIZIONI DI LAVORO**

Rispettare al meglio le convenzioni internazionali sul lavoro e garantire condizioni di lavoro responsabili.

**SALUTE, SICUREZZA
E AMBIENTE**

Tutelare la salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente e utilizzare le risorse naturali in modo efficiente.

**MANUFATTI DA
MATERIALI PRODOTTI
IN LABORATORIO**

Controllare adeguatamente i prodotti e divulgare informazioni al riguardo, evitando pratiche di marketing fuorvianti o ingannevoli.

Qualunque menzione a "materiali prodotti in laboratorio" nell'ambito della presente norma deve essere intesa come "diamanti prodotti in laboratorio" e "gemme di colore prodotte in laboratorio (smeraldi, rubini e zaffiri)", utilizzati all'interno della filiera della gioielleria e dell'orologeria e nell'ambito della certificazione di un socio membro di RJC. Ciò include qualsiasi materiale prodotto in laboratorio che sia:

- intero o parziale, composito (assemblato), costruito, ristrutturato;
- un rivestimento (su pietre naturali o prodotte in laboratorio);
- grezzo, levigato e riciclato.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Introduzione

CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA PRESENTE NORMA

Chiunque può utilizzare il LGMS per migliorare le sue prassi operative; per i soci membri di RJC tuttavia rispettare il LGMS è obbligatorio e i nuovi membri devono essere certificati entro due anni dall'adesione a RJC. I soci membri sono certificati nel loro insieme, non come singole strutture. Ciò significa che l'ambito di certificazione di un'azienda ai sensi del LGMS deve includere tutte le strutture da essa possedute o controllate che rientrano nella filiera della gioielleria e dell'orologeria e che si occupano di materiali prodotti in laboratorio. Gli ambiti di certificazione di tutti i soci membri sono pubblicati sui rispettivi certificati, disponibili sul [sito web RJC](#).

I soci membri di RJC che sono già certificati secondo il Codice di Procedura (COP) e che gestiscono materiali prodotti in laboratorio devono essere certificati secondo la norma LGMS entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma. Le disposizioni previste dal LGMS si applicano a tutti i soci membri di RJC appartenenti a qualsiasi gruppo di esperti di RJC che gestiscano materiali prodotti in laboratorio. I soci membri che trattano sia materiali rientranti nell'ambito di COP di RJC sia materiali prodotti in laboratorio devono implementare sia la norma COP che la norma LGMS. Per soddisfare questa richiesta verrà implementato un processo di verifica semplificato. La presente norma non si applica ai soci membri di RJC che non gestiscono materiali prodotti in laboratorio.

STATO E DATA DI DECORRENZA

La presente è la versione del LGMS aggiornata al 2025, che è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di RJC il 14 febbraio 2025. La versione del 2025 è la prima versione del LGMS ed è il risultato di un processo completo di sviluppo; è stata sottoposta a due cicli di consultazione pubblica e multidisciplinare con le parti in causa, in linea con i requisiti dell'ISEAL e della Procedura di definizione delle norme RJC, come pure a vari cicli di revisione da parte della Commissione Norme RJC. Il RJC ha previsto un periodo di transizione a favore dei membri commerciali che devono certificare il trattamento di materiali prodotti in laboratorio e che sono già certificati secondo il Codice di Procedura (COP) o che hanno avviato un processo di preparazione della certificazione al fine di soddisfare i requisiti COP. Tali membri dovranno sottoporsi a una verifica combinata per aggiornare la loro certificazione ai sensi delle norme COP 2024 e LGMS. I membri che non devono certificare il trattamento di materiali prodotti in laboratorio non saranno tenuti a ottenere una nuova certificazione COP entro la scadenza del loro certificato attuale, poiché tutte le certificazioni esistenti resteranno in vigore.

SVILUPPO E REVISIONE DELLA NORMA

Il presente LGMS è stato sviluppato attraverso un processo formale, seguendo il Codice deontologico ISEAL per la definizione delle norme. Il processo, che ha incluso una consultazione completa e trasparente condotta con una grande varietà di parti in causa pubbliche e multidisciplinari, è stato supervisionato dalla Commissione Norme RJC composta da più parti in causa. Il RJC ha istituito anche una task force LGMS, composta da varie parti in causa appartenenti alla filiera dei materiali prodotti in laboratorio e a quella delle pietre naturali, come pure da esperti su temi quali la valutazione del ciclo di vita. Questa task force ha fornito validi contributi durante l'intero processo di sviluppo, mettendo a disposizione competenze preziose e uniche. Il RJC è sinceramente grato ai membri della commissione e della task force per il tempo dedicato, le esperienze condivise e il prezioso contributo offerto, come pure ai molti soggetti e alle numerose organizzazioni che hanno contribuito alla stesura del LGMS tramite consultazioni e commenti pubblici.

Noi di RJC desideriamo definire norme che siano pertinenti e realistiche. A tale scopo ci impegniamo a riesaminare la norma LGMS entro il 2030 (cinque anni dopo la pubblicazione della presente versione aggiornata) o in tempi più brevi, se necessario. È possibile presentare in qualsiasi momento proposte di revisione e richieste di chiarimenti, che verranno documentate per essere prese in considerazione durante il successivo processo di revisione.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Introduzione

Nel frattempo continueremo a lavorare con le parti in causa e i soci membri per garantire che il LGMS risulti appropriato e attuabile e che affronti le principali sfide di carattere etico, sociale e ambientale tenendo in debito conto gli obiettivi aziendali critici.

Il LGMS è pienamente allineato alla norma COP, che si concentra sulle prassi di business responsabile nella filiera dell'orologeria e della gioielleria. Per garantire un approccio semplificato ai soci membri che gestiscono sia materiali rientranti nell'ambito di COP di RJC che materiali prodotti in laboratorio, il RJC ha tentato di allineare le norme il più possibile. Per questo motivo le verifiche LGMS vengono sempre abbinate a quelle COP, a condizione che la versione COP sia COP 2024 o successiva.

LINK AD ALTRI QUADRI DI RIFERIMENTO

Il LGMS mira a riconoscere e ad allinearsi con altre iniziative e norme per operare secondo prassi di business responsabile, laddove possibile. Le disposizioni del LGMS sui diritti dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro (LGMS 13-21) riflettono ad esempio le disposizioni sul lavoro contenute nella Dichiarazione universale dei diritti umani e in varie convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Allo stesso modo la disposizione del LGMS sulla due diligence per l'approvvigionamento responsabile anche da *aree di conflitto e ad alto rischio* (LGMS 7) è in linea con la Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, accettata a livello globale, e la Guida OCSE alla due diligence per filiere responsabili di minerali da *aree di conflitto e ad alto rischio* (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) ("Guida OCSE").


Un elenco delle principali norme internazionali a cui fa riferimento il LGMS è riportato al termine del presente documento (vedere Riferimenti chiave). Alcune di queste norme sono ufficialmente riconosciute come equivalenti a una o più disposizioni LGMS. In questi casi le aziende che hanno ottenuto una certificazione esterna possono richiedere una valutazione di conformità rispetto alle disposizioni LGMS inerenti ai loro *sistemi*. Per un elenco di tutte le norme ufficialmente riconosciute dal RJC e per l'approccio di verifica, vedere i Requisiti del Processo di Certificazione RJC.

Nel complesso, il LGMS mira anche ad allinearsi con il quadro globale prevalente in materia di inclusione sociale, sostenibilità ambientale e sviluppo economico: gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS). Questi 17 obiettivi, adottati dalle Nazioni Unite nel 2015, rappresentano questioni prioritarie per i governi di tutto il mondo e sono un elemento chiave per l'attuale sviluppo delle politiche. Il loro raggiungimento richiederà la cooperazione e la collaborazione di tutte le parti in causa. Per questo motivo alle aziende private di tutti i settori, compresa la gioielleria, si domanda di integrare gli OSS nelle loro prassi operative e nelle loro *attività*.

Il LGMS e gli OSS risultano allineati in molti modi. Per questo motivo l'attuazione del LGMS può avere un effetto positivo su numerosi OSS singoli. Affrontare ad esempio il problema del *lavoro forzato* nelle filiere (LGMS 18) aiuterà a promuovere la dignità del lavoro e la crescita economica (OSS 8). Allo stesso modo la riduzione dei gas a effetto serra (LGMS 25) contribuirà a far progredire l'OSS 13 sulla lotta al cambiamento climatico. Tutti i soci membri di RJC sono incoraggiati a rivedere le loro attività d'impresa rispetto agli OSS e ad adottare misure per integrare gli OSS nei loro obiettivi strategici e nelle loro politiche aziendali.



Requisiti generali



LGMS 1: CONFORMITÀ LEGALE

- 1.1 I soci membri devono:
 - a. Disporre di *sistemi* atti a mantenere la consapevolezza del *diritto vigente* e ad assicurarne il *rispetto*.
 - b. Ottenere e rispettare le licenze di esercizio e i permessi richiesti per le loro *attività*.
 - c. Soddisfare il requisito più rigoroso previsto tra il *diritto vigente* e il Codice di Procedura di RJC, pur rispettando sempre il *diritto vigente stesso*.
- 1.2 I soci membri devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale di terzi e attenersi agli accordi di licenza, con particolare riguardo alle tecnologie e alle metodologie di produzione, ove applicabili.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Requisiti generali

LGMS 2: POLITICA E SISTEMI DI GESTIONE

- 2.1 I soci membri devono adottare una o più politiche che ne attestino l'impegno a operare secondo prassi di business responsabile, che siano appoggiate dall'*alta dirigenza*, comunicate attivamente ai *lavoratori* e *pubblicamente* accessibili.
- 2.2 Il socio membro deve disporre di *sistemi* di gestione documentati che soddisfino tutti i requisiti applicabili della norma LGMS.
- 2.3 Il socio membro deve attribuire a un *membro esperto del personale* l'autorità e la responsabilità della *conformità* a tutti i requisiti applicabili della norma LGMS.
- 2.4 Il socio membro deve stabilire e implementare attività di comunicazione e di formazione atte a informare e formare il personale circa le proprie responsabilità ai sensi della norma LGMS.
- 2.5 Il socio membro deve gestire i *dati* relativi a tutti i requisiti applicabili della norma LGMS e conservarli per un minimo di cinque anni o per il periodo definito dalla normativa nazionale, se più lungo.
- 2.6 L'entità deve dotarsi di un *meccanismo di segnalazione* compatibile con l'esercizio dei diritti legittimi, al fine di rispondere a richieste di informazioni e sollevare e risolvere eventuali controversie, che sia adeguato allo scopo, alla natura, alla portata e all'impatto delle *attività* aziendali. Il meccanismo deve:
 - a. Essere coerente con le norme prevalenti in materia di *diritti umani riconosciute a livello internazionale*.
 - b. Essere facilmente e *pubblicamente* accessibile.
 - c. Essere comunicato alle parti in causa interessate.
 - d. Essere culturalmente appropriato e comprensibile.
 - e. Essere imparziale, equo, prevedibile e trasparente.
 - f. Includere procedure che mirano a:
 - i. Evitare *ritorsioni* ai danni di individui o gruppi che abbiano presentato denunce o attivato il *meccanismo di segnalazione*.
 - ii. Fornire formazione allo staff dirigenziale e al personale sul *meccanismo di segnalazione*, comprese le istruzioni sulla gestione rispettosa di tutte le segnalazioni.
 - iii. Coinvolgere i dirigenti e il personale di livello appropriato addestrati, in grado di comprendere la delicatezza della situazione.
 - iv. Garantire risposte tempestive alle richieste di informazioni nonché indagini e risoluzione tempestive di denunce e segnalazioni.
 - v. Assicurarsi che il meccanismo o le risoluzioni risultanti non costituiscano una rinuncia o la preclusione del diritto del singolo o del gruppo a far sì che la stessa segnalazione venga risolta attraverso altri meccanismi esterni disponibili, compresi i sistemi amministrativi, giuridici o altri meccanismi non giuridici.
 - vi. Conservare i *dati* delle denunce e delle segnalazioni, comprese le risposte e gli esiti, in modo da tutelare la riservatezza e l'integrità di coloro che hanno presentato la segnalazione, anche nel caso in cui sia stato richiesto l'anonimato.
 - vii. Prendere in esame i rimedi forniti attraverso il meccanismo per determinare se è possibile attuare azioni correttive atte a prevenire o mitigare simili segnalazioni in futuro.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Requisiti generali

- 2.7a Il socio membro deve monitorare e rivedere le prestazioni dei *sistemi* di gestione e del *meccanismo di segnalazione* per verificare se tali sistemi diano buoni risultati. Laddove vengano identificate delle lacune, sarà necessario mettere in atto azioni correttive.
- 2.7b Almeno una volta all'anno l'*alta dirigenza* deve verificare che persistano l'idoneità e l'adeguatezza delle prassi del socio membro nell'attuare la politica, e mettere in atto le migliori necessarie a colmare eventuali lacune. Il processo di revisione e i risultati devono essere documentati.

LGMS 3: RENDICONTAZIONE

- 3.1 I soci membri devono comunicare una volta all'anno:
- Pubblicamente le prassi operative adottate in relazione al LGMS.
 - Direttamente con *le persone o i gruppi interessati* informazioni riguardo a procedimenti giudiziari conclusi e definitivi, multe, sentenze, penalità e sanzioni non pecuniarie in caso di inosservanza del *diritto vigente*.


LGMS 4: CONTABILITÀ FINANZIARIA

- 4.1 I soci membri devono tenere contabilità finanziaria di tutte le transazioni ai sensi delle norme contabili nazionali o internazionali.
- 4.2 I soci membri devono effettuare annualmente un controllo finanziario o una verifica finanziaria nelle giurisdizioni in cui è consentito, incaricando un revisore ufficiale indipendente.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	---	---	------------------------------	--	--------------------

Filiere responsabili e diritti umani



LGMS 5: PARTNER D'IMPRESA

- 5.1 I soci membri devono adoperarsi *con ogni mezzo*, secondo il rispettivo *potere di influenza*, per favorire l'adozione di prassi di business responsabile conformi al LGMS tra i propri *partner d'impresa* importanti.
- 5.2 Tutti i *lavoratori* e i *visitatori* presenti nelle unità produttive del socio membro devono rispettare le politiche, i *sistemi* e le *procedure* aziendali attinenti al LGMS.

LGMS 6: DIRITTI UMANI

- 6.1 I soci membri devono rispettare i *diritti umani* considerando tutti i rischi e gli impatti potenziali ed effettivi legati ai diritti umani nelle loro *attività*, nei *rapporti commerciali* e nelle *comunità*. Inoltre devono impegnarsi a rispettare e mettere in atto i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani adeguati alla finalità, alla natura, all'entità e all'impatto delle loro attività commerciali.

Come minimo, i soci membri sono tenuti a:

- a. Adottare una politica, approvata dall'*alta dirigenza*, improntata al rispetto dei *diritti umani riconosciuti a livello internazionale* nell'ambito delle loro *attività* e dei loro *rapporti commerciali*, come pure una serie di *procedure* volte a implementare tale politica in linea con la disposizione LGMS 2 (Politica e sistemi di gestione).
- b. Adottare una *procedura di due diligence relativa ai diritti umani* che includa una *valutazione di impatto sugli stessi* per poter individuare, prevenire, bloccare, attenuare e riferire eventuali *effetti negativi sui diritti umani* delle loro *attività di business* all'interno della filiera di approvvigionamento dei materiali prodotti in laboratorio. La valutazione del rischio deve essere condotta da *professionisti competenti* e corredata da informazioni aggiornate, affidabili e pertinenti, comprese le informazioni derivanti dalle consultazioni con le *persone o i gruppi interessati*.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	REFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	---	---	------------------------------	--	--------------------

Filiere responsabili e diritti umani

- c. Predisporre o supportare valide *processi* per porre rimedio a eventuali *impatti negativi sui diritti umani* da essi causati, o ai quali abbiano contribuito o siano comunque ricollegabili.
 - d. Adoperarsi *con ogni mezzo*, sfruttando la propria *capacità di influenzare* i *partner d'impresa*, per prevenire o mitigare il loro contributo ai rischi e agli impatti sui *diritti umani*.
 - e. Fornire un *meccanismo di segnalazione* accessibile al pubblico ed efficace, in linea con la disposizione LGMS 2.6, per fare presenti preoccupazioni e segnalazioni legate ai diritti umani.
 - f. Rivedere periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica relativa ai *diritti umani*, le *procedure* e i *processi di due diligence* per verificarne l'efficacia e intraprendere azioni correttive laddove siano state individuate delle opportunità di miglioramento.
 - g. Comunicare annualmente con le *persone o i gruppi interessati* e riferire pubblicamente sui loro impegni di *due diligence* in fatto di *diritti umani*, compresi i metodi utilizzati per determinare le questioni relative ai *diritti umani*, elencare gli impatti sui *diritti umani* identificati e le attività di rimedio in conformità con la disposizione LGMS 3 (Rendicontazione).
- 6.2 I soci membri che abbiano contribuito direttamente o indirettamente, assieme ai loro *partner d'impresa*, a generare *impatti negativi confermati sui diritti umani* devono:
- a. Cessare o modificare le attività che generano gli impatti negativi.
 - b. Mitigare e ovviare agli impatti negativi nella misura del proprio contributo. Le misure di mitigazione devono prevedere la consultazione con *persone o gruppi interessati*.
 - c. Adoperarsi *con ogni mezzo* per *influenzare* altri *partner d'impresa* inducendoli a cessare o modificare le loro attività.
 - d. Stabilire azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli impatti sui *diritti umani*.

LGMS 7: DUE DILIGENCE PER L'APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE, ANCHE DA AREE DI CONFLITTO E AD ALTO RISCHIO

- 7.1 I soci membri devono applicare una procedura di *due diligence* alle loro filiere di materiali prodotti in laboratorio. Ciò comprende anche le sostanze direttamente coinvolte nella fabbricazione di tali materiali. Tale procedura deve essere condotta in conformità alla Guida dell'*OCSE* sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e, ove applicabile, alla Guida *OCSE* alla due diligence per filiere responsabili di minerali da *aree di conflitto e ad alto rischio* (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) ("Guida *OCSE*") o ad altri quadri di riferimento verificabili sulla *due diligence* riconosciuti da RJC come allineati alla Guida *OCSE* ("Quadri di riferimento sulla due diligence riconosciuti da RJC") con modalità adeguate allo scopo, alla natura, alla portata e all'impatto delle *attività aziendali*.
- a. I soci membri devono adottare una politica nei confronti della filiera di approvvigionamento e comunicarla ai loro fornitori e al pubblico. Detta politica deve essere coerente perlomeno con l'Allegato I, Domanda 14 della Guida dell'*OCSE* sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, con l'Allegato II della Guida *OCSE* o con altri quadri di riferimento sulla due diligence riconosciuti da RJC in relazione ai rischi individuati e all'approvvigionamento da *aree di conflitto e ad alto rischio*, se pertinenti.
 - b. Per quanto riguarda la procedura di *due diligence*, il socio membro deve adoperarsi *con ogni mezzo* per verificare che i fornitori siano legittimi e che non siano coinvolti in *riciclaggio di denaro*, *finanziamento del terrorismo*, frode o gravi abusi dei *diritti umani*, e che non siano altrimenti soggetti a sanzioni.
 - c. La *procedura di due diligence* deve essere rivista periodicamente con una frequenza minima annuale e i risultati dell'accertamento devono essere aggiornati se necessario.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Filiere responsabili e diritti umani

LGMS 8: SVILUPPO DELLE COMUNITÀ

- 8.1 I soci membri devono adoperarsi per sostenere lo sviluppo sociale, economico e istituzionale delle *comunità* nelle quali operano e offrire il loro appoggio a iniziative della *comunità*.

LGMS 9: CORRUZIONE E TANGENTI

- 9.1 I soci membri sono tenuti a definire e comunicare *pubblicamente* politiche e *procedure* volte a:
- Proibire ogni forma di *corruzione*, compresa la *concussione*, in tutte le prassi e transazioni commerciali condotte da loro stessi o da agenti che agiscono per loro conto.
 - Proteggere i *lavoratori* da sanzioni o conseguenze negative per aver individuato in buona fede aspetti connessi a sospetta *corruzione*, per aver rifiutato di partecipare alla *corruzione* o di pagare una *tangente* nei casi in cui tali pagamenti sono vietati, anche se questo comportamento potrebbe causare perdite all'impresa.
 - Definire i criteri e le *procedure* di approvazione in linea con norme *riconosciute a livello internazionale* che i *lavoratori* dovranno seguire nel momento in cui offrono doni a terzi e/o li accettano da questi ultimi.
- 9.2 I soci membri devono disporre di adeguati *sistemi* per gestire il rischio di *corruzione* all'interno delle proprie organizzazioni. Tali *sistemi* devono includere:
- Identificazione e monitoraggio degli aspetti della loro attività che comportano rischi elevati di partecipazione a forme di *corruzione*.
 - Formazione di dirigenti e *lavoratori* su politiche e *procedure*.
 - Registrazione di donazioni a e da terzi in un apposito registro, in base alla politica adottata dal socio membro.
 - Un meccanismo di whistleblowing o di altro tipo con il quale i *lavoratori* o altre *persone o gruppi interessati* possono segnalare problemi e preoccupazioni.
 - Indagine su eventuali casi di sospetta *corruzione* all'interno dell'organizzazione.
 - Sanzioni in caso di *corruzione* e tentata *corruzione*.
- 9.3 Nei paesi in cui il *diritto vigente* consente il ricorso a *tangenti*, i soci membri sono tenuti a:
- Agire per eliminare tutte le *tangenti* o, laddove non sia possibile eliminarli, per ridurne l'entità e la frequenza nel tempo.
 - Garantire che le eventuali *tangenti* siano di tipologia e applicazione limitata.
 - Mettere in atto controlli allo scopo di monitorare, supervisionare e rispondere pienamente di eventuali *tangenti* eseguite da o per conto del socio membro.
 - Divulgare pubblicamente ogni anno le *tangenti* pagate a funzionari pubblici o governativi.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	---	---	------------------------------	--	--------------------

Filiere responsabili e diritti umani

LGMS 10: CONOSCI LA TUA CONTROPARTE: RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- 10.1 I soci membri devono applicare la politica e le *procedure* KYC alle controparti e ai *partner d'impresa* che sono fornitori e *clienti* di materiali prodotti in laboratorio o di *prodotti di gioielleria* contenenti materiali prodotti in laboratorio, come pure documentarle. Tale politica e tali *procedure* devono:
- Determinare l'identità della *controparte* controllando i dati identificativi rilasciati dal governo. Basandosi sulla valutazione del rischio o sul *diritto vigente*, i soci membri devono stabilire e registrare il *titolare effettivo* e i proprietari/azionisti della *controparte*.
 - Verificare che la *controparte* e, ove applicabile, i *titolari effettivi* non compaiono negli elenchi governativi dei *soggetti* o delle organizzazioni implicate in *riciclaggio di denaro*, frode o coinvolgimento con organizzazioni vietate e/o finanziatrici di conflitti.
 - Garantire una conoscenza aggiornata in merito a natura e legittimità della loro attività.
 - Monitorare le transazioni per individuare attività insolite o sospette e riferire alle autorità competenti eventuali casi sospetti di *riciclaggio di denaro* o *finanziamento del terrorismo*.
 - Conservare adeguatamente i *dati* per un minimo di cinque anni o per il periodo fissato dalla normativa nazionale, se più lungo.
- 10.2 I soci membri devono attribuire a un *membro esperto* del personale l'autorità e la responsabilità di attuare la politica e le *procedure* KYC.
- 10.3 La politica e le *procedure* KYC dei soci membri devono essere aggiornate e appropriate, e devono includere attività di formazione, *procedure* di documentazione e analisi periodiche.
- 10.4 I soci membri devono conservare i *dati* relativi a tutte le singole transazioni in contanti o similari, o ad esse apparentemente legate, di importo uguale o superiore a 10.000 euro/dollari US o alla soglia definita dal *diritto vigente* (se inferiore). Laddove previsto dalla legge, i soci membri devono riferire le suddette transazioni alle autorità competenti designate.

LGMS 11: SICUREZZA

- 11.1 I soci membri devono valutare i rischi per la sicurezza e stabilire provvedimenti per proteggere i *lavoratori*, i *visitatori* e il personale impiegato dai *partner d'impresa* contro furto di prodotti, danneggiamento o sostituzione di prodotti nella propria sede e nel corso di eventi, mostre e *spedizioni*.
- 11.2 I soci membri devono accertarsi che tutto il personale addetto alla sicurezza rispetti i *diritti umani* e la dignità di tutte le persone e ricorra all'uso della forza soltanto se strettamente necessario e in misura minima proporzionata alla minaccia.
- 11.3 I soci membri la cui attività consiste nella fornitura di servizi privati di sicurezza alla filiera della gioielleria devono essere membri certificati dell'Associazione del Codice di Condotta internazionale (International Code of Conduct Association – *ICoCA*).



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	---	---	------------------------------	--	--------------------

Filiere responsabili e diritti umani

LGMS 12: DICHIARAZIONI

- 12.1 I soci membri devono accertarsi dell'applicabilità, ai sensi della presente disposizione, delle *dichiarazioni* in merito a:
- Appartenenza a RJC in qualità di socio membro
 - Certificazione RJC
 - *Dichiarazioni di provenienza* relative a materiali prodotti in laboratorio o manufatti contenenti materiali prodotti in laboratorio
 - *Dichiarazioni* sui prodotti o *dichiarazioni* a fini di marketing
 - *Dichiarazioni* di sostenibilità riguardo ai soci membri e ai loro prodotti, servizi e/o prassi operative in relazione all'ambito delle norme di RJC
- 12.2 I soci membri che rendono una o più *dichiarazioni*, sia nei confronti di altre aziende, sia nei confronti del *consumatore* finale o del pubblico, devono disporre di *sistemi* di gestione in grado di:
- a. Accertare che le *dichiarazioni* soddisfino il *diritto vigente* e che siano veritiere e documentate da prove.
 - b. Accertare che i *lavoratori* responsabili di implementare le *dichiarazioni* e di rispondere alle richieste di informazioni sulle *dichiarazioni* siano formati, comprendano le *dichiarazioni* e siano in grado di fornire una spiegazione accurata.
 - c. Fornire informazioni a fornitori, *clienti*, *consumatori* finali o membri del pubblico che pongano domande relative a una *dichiarazione*.
 - d. Revocare eventuali *dichiarazioni* che dovessero rivelarsi fuorvianti, non veritiere o non verificabili, adottare misure correttive per evitare che si ripetano e informare *le persone o i gruppi interessati* in merito alle *dichiarazioni* revocate e alle misure correttive.
- 12.3 I soci membri che rendono una o più *dichiarazioni di provenienza* devono assicurarsi che:
- a. Le *dichiarazioni* rese siano chiare, inequivocabili e non fuorvianti.
 - b. Le *dichiarazioni* siano trasparenti e includano affermazioni sui *sistemi* di base e prove di supporto verificabili in grado di documentare le *dichiarazioni*.
 - c. Tutte le *dichiarazioni di provenienza* siano verificate in modo indipendente in sede di verifica da parte di RJC e revisionate da RJC.
 - d. Nel caso in cui una *dichiarazione di provenienza* in essere verificata da RJC non fosse più valida o veritiera a causa di un cambiamento intervenuto nelle *attività* aziendali del socio membro o a causa di altri fattori esterni, vengano adottate misure in linea con la disposizione LGMS 12.2d e si provveda a comunicare per iscritto, entro 7 giorni lavorativi, all'organismo di certificazione interessato e a RJC le informazioni inerenti alla situazione e le relative prove delle misure adottate.
 - e. Una volta certificata ai sensi del LGMS, la nuova *dichiarazione di provenienza* o un'eventuale modifica a una *dichiarazione di provenienza* convalidata già esistente dovrà essere verificata e rivista in linea con la disposizione LGMS 12.3c.
- 12.4 I soci membri che rilasciano una o più *dichiarazioni* sui prodotti devono assicurarsi che tali *dichiarazioni* non siano fuorvianti e siano verificabili. Quanto detto si applica anche alle *dichiarazioni* ambientali, di approvvigionamento responsabile e di sostenibilità.
- 12.5 I soci membri devono garantire che qualsiasi uso del logo RJC, anche in associazione con *prodotti di gioielleria*, rispetti le regole di utilizzo del logo, dei marchi commerciali e della proprietà intellettuale.
- 12.6 I soci membri che vendono direttamente ai *consumatori* devono rendere disponibili presso il punto vendita e sul loro sito web ulteriori informazioni sulle *dichiarazioni* rese, compresi i dati intesi a supportare la verifica delle *dichiarazioni* e i *sistemi* messi in atto per ottenerle.

Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro



LGMS 13: CONDIZIONI GENERALI DI IMPIEGO

- 13.1 I soci membri devono implementare politiche e *procedure* relative al loro approccio alla gestione dei *lavoratori* e termini di impiego relativi a salari, *orari di lavoro* e altre condizioni di impiego e comunicare tali politiche e termini ai *lavoratori* per iscritto prima dell'inizio del rapporto di lavoro in una lingua che sia loro comprensibile. Tali azioni comprendono:
- a. Informare i *lavoratori* dei loro diritti in materia di lavoro ai sensi del *diritto vigente*, compreso il fatto che sono liberi di aderire a un'organizzazione di *lavoratori* a loro scelta senza alcuna conseguenza negativa né *ritorsione* da parte dell'azienda, e informarli dei loro diritti applicabili di *contrattazione collettiva*, in linea con la disposizione LGMS 19 (Libertà di associazione e contrattazione collettiva).
 - b. Ove applicabile, fornire ai *lavoratori* una copia del contratto collettivo e i dati di contatto del loro rappresentante.
- 13.2 I soci membri non devono:
- a. Tentare di eludere gli obblighi di legge in materia di lavoro e previdenza sociale, compresi i *contratti collettivi di lavoro* o altre legittime iniziative di organizzazione dei *lavoratori*, ricorrendo a contratti di somministrazione di manodopera, finti contratti di apprendistato, utilizzo eccessivo di contratti a tempo determinato consecutivi o contratti a zero ore e/o accordi di subappalto o lavoro a domicilio.
 - b. Assumere *lavoratori* sostitutivi per prevenire, sabotare o far cessare uno sciopero legale, sostenere una serrata o evitare di negoziare in buona fede, a meno che l'assunzione di *lavoratori* sostitutivi non serva a far sì che durante uno sciopero legale vengano garantite le attività di manutenzione fondamentali, la *salute e sicurezza* e le misure di controllo ambientale.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

- 13.3 I soci membri devono produrre un'adeguata *documentazione* per tutti i *dipendenti*, a prescindere dal fatto che siano a tempo pieno, part-time o stagionali. Tale *documentazione* deve includere i documenti che ne attestino l'identità e l'età, i pagamenti a cottimo e salariali, le *ore di lavoro* per il tipo di ruolo e, ove applicabile, i documenti relativi ai permessi di lavoro in base alle leggi vigenti sull'immigrazione.
- 13.4 Prima di procedere a qualsiasi ridimensionamento o *licenziamento collettivo*, il socio membro deve condurre un'analisi e studiare le possibili alternative. Se tale analisi non consente di individuare alternative praticabili al *ridimensionamento*, è necessario sviluppare un piano di *ridimensionamento* basato sul principio della *non discriminazione* (vedere la disposizione LGMS 20 Non discriminazione) che riduca al minimo, ove possibile, gli impatti negativi sui *lavoratori*, in consultazione con i *lavoratori*, i loro rappresentanti e, ove opportuno, le agenzie ufficiali competenti.
- 13.5 I soci membri devono fornire ai *lavoratori* un ragionevole preavviso di licenziamento e le indennità di licenziamento previste dal *diritto vigente* e dai contratti collettivi. Le indennità di licenziamento, comprese le retribuzioni arretrate, le prestazioni previdenziali, nonché le prestazioni e i contributi pensionistici, devono essere versati alla data della cessazione del rapporto di lavoro o prima della stessa, o secondo un calendario concordato attraverso un contratto collettivo. I pagamenti devono essere effettuati direttamente ai *lavoratori*, o a istituzioni appropriate a beneficio dei *lavoratori*, e la *documentazione* attestante il pagamento deve essere fornita ai *lavoratori* in linea con la disposizione LGMS 15 (Retribuzione).

LGMS 14: ORARIO DI LAVORO

- 14.1 Come minimo i soci membri sono tenuti a rispettare il *diritto vigente* in materia di *orario di lavoro*. La *settimana lavorativa standard*, escluso il lavoro *straordinario*, non deve superare le 48 ore. Nel caso di *lavoratori* turnisti, è possibile superare la settimana di 48 ore a condizione che il numero medio di ore normali lavorate in un periodo di tre settimane non superi le 48 ore settimanali.
- 14.2 Qualora il lavoro *straordinario* sia necessario per esigenze aziendali, i soci membri devono garantire che:
- Utilizzano *sistemi* volontari per il lavoro *straordinario*. Il lavoro *straordinario* è accettabile soltanto nei casi consentiti dal *diritto vigente* o dai *contratti collettivi di lavoro*, entro i limiti definiti dalla disposizione LGMS 14 (Orario di lavoro) e indicati nei contratti di impiego.
 - In tutti gli altri casi il lavoro *straordinario* deve essere richiesto con modalità volontarie ed entro i limiti definiti dal *diritto vigente* o dai *contratti collettivi di lavoro*. Non è consentito imporre il lavoro *straordinario* impedendo ai *lavoratori* di lasciare il luogo di lavoro o costringendoli in qualsiasi altro modo ad accettarlo (mediante abusi, minacce di licenziamento o altri mezzi). Il lavoratore che rifiuti di svolgere il lavoro *straordinario* non deve essere punito o penalizzato in alcun modo né essere soggetto ad alcun tipo di ritorsione.
 - Il lavoro *straordinario* deve essere limitato a 12 ore settimanali. È possibile superare le 12 ore settimanali a condizione che il numero medio di ore di *straordinario* lavorate in un periodo di tre settimane non superi le 12 ore a settimana.
 - La somma delle ore della *settimana lavorativa standard* e delle ore di *straordinario* non deve superare le 60 ore settimanali, fatta eccezione per i seguenti casi:
 - Il *diritto vigente* o un *contratto collettivo di lavoro* consente di calcolare l'orario di lavoro su base media, comprendendo adeguati periodi di riposo.
 - In presenza di circostanze eccezionali (come *picchi di produzione*, infortuni o emergenze), che saranno valutate facendo riferimento alla disposizione LGMS 14 (Orario di lavoro). Sono ammessi periodi di picco della produzione a condizione che gli orari di lavoro prolungati siano *occasional*, svolti in maniera volontaria e retribuiti in base alla tariffa maggiorata indicata dalla legge e in linea con la disposizione LGMS 15.2.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

iii. Tramite consultazioni con i *lavoratori* (o i rappresentanti degli stessi, ove applicabile), i soci membri conducono una valutazione dei rischi legati all'estensione dell'*orario di lavoro* e adottano misure adeguate per proteggere i *lavoratori* e ridurre al minimo l'impatto dell'estensione dell'*orario di lavoro* sulla salute, la sicurezza e il benessere di questi ultimi, in linea con la disposizione LGMS 22 (Salute e sicurezza).

- 14.3 I soci membri devono concedere a tutti i *lavoratori* almeno un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi, conformemente alla convenzione 14 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL-ILO).
- 14.4 I soci membri devono concedere ai *lavoratori* il godimento delle festività civili comandate e dei congedi previsti per legge, compresi congedi di maternità e paternità, congedi per lutto, congedi per malattia e ferie annuali retribuite. In assenza di *diritto vigente* in materia, devono essere previste ferie annuali e congedi parentali retribuiti, in conformità, rispettivamente, con le Convenzioni 132 IOL e 183 IOL. A tutti i *lavoratori* con responsabilità familiari, senza distinzioni di genere, devono essere concessi accordi speciali in materia di orario di lavoro e di congedi.
- 14.5 I soci membri devono concedere a tutti i *lavoratori* il tempo libero necessario per consumare i pasti e godere di alcune pause, in conformità al *diritto vigente*. In assenza di *normative in materia*, i soci membri devono garantire ai *lavoratori* che lavorano più di sei ore al giorno almeno una pausa ininterrotta di durata ragionevole per consumare un pasto.
- 14.6 I soci membri devono tenere i *registri* delle ore di lavoro, degli *straordinari*, delle ferie annuali e dei congedi per malattia per ogni *lavoratore*, in conformità con il *diritto vigente* e in linea con la disposizione LGMS 2.5.

LGMS 15: RETRIBUZIONE

- 15.1 I soci membri devono versare a tutti i *lavoratori* una tariffa salariale per le ore normali lavorate, escluso il lavoro *straordinario*, utilizzando il valore più alto del *salario minimo* tra quello previsto dalla legge e quello previsto dal contratto collettivo, più le indennità obbligatorie associate, o gli standard prevalenti nel settore oppure, laddove possibile, un *salario dignitoso*. Il salario versato in base alle prestazioni non deve essere inferiore al valore più alto del *salario minimo* previsto dalla legge o dal contratto collettivo, più le indennità obbligatorie associate, oppure allo standard prevalente nel settore per una *settimana lavorativa normale*. I soci membri devono assicurarsi che tutti i *lavoratori* che svolgono mansioni di uguale valore ricevano salari simili e devono dotarsi di procedure utili a valutare e correggere eventuali disparità salariali che discriminino una qualsiasi categoria di *lavoratori*.
- 15.2 I soci membri devono remunerare il lavoro *straordinario* applicando una tariffa almeno pari a quella prevista dal *diritto vigente* o da un *contratto collettivo* oppure, laddove il *diritto vigente* non preveda una tariffa maggiorata per le ore di *straordinario*, applicando un minimo di 1,25 x salario base o una tariffa maggiorata superiore al salario normale e almeno pari agli standard prevalenti nel settore.
- 15.3 I soci membri devono versare i salari dei *lavoratori* nel rispetto della legge e in modo che i pagamenti siano eseguiti:
- Regolarmente e secondo uno schema predeterminato e senza ritardi o date differite.
 - Con rimessa bancaria su un conto controllato dal *lavoratore* oppure in contanti o con assegno, nelle modalità e nella sede convenienti per il *lavoratore*.
 - Accompagnati da un cedolino riportante i dettagli precisi delle tariffe salariali, delle indennità e delle *detrazioni* applicabili, e redatto in un formato che i *lavoratori* possano comprendere con facilità.
 - Se ci si serve di agenzie di collocamento, tramite *sistemi* in grado di assicurare standard lavorativi e retributivi equi e di garantire che i salari vengano effettivamente ricevuti dai *lavoratori*, compresi i *lavoratori* migranti, a contratto o temporanei.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

- 15.4 I soci membri devono procedere a *detrazioni* dai salari soltanto qualora tali *detrazioni*:
- Rispettino la legge e, ove applicabile, siano disciplinate dai *contratti collettivi di lavoro*.
 - Siano stabilite e calcolate in base a un *processo* documentato, comunicato in modo chiaro ai *lavoratori*.
 - Non determinino una retribuzione inferiore al *salario minimo* per il *lavoratore*.
- 15.5 I soci membri non devono procedere a *detrazioni* per motivi disciplinari.
- 15.6 I soci membri non devono costringere i *lavoratori* ad acquistare forniture o servizi provenienti dalla propria azienda o dai propri siti; qualora non ci siano alternative, i soci membri non devono imporre prezzi eccessivi.
- 15.7 I soci membri che versano anticipi sul salario o concedono prestiti devono garantire condizioni di interesse e termini di rimborso trasparenti ed equi, non ingannevoli per il lavoratore.
- 15.8 I soci membri devono assicurarsi di fornire ai *lavoratori* tutte le indennità, conformemente al *diritto vigente*.
- 15.9 I soci membri devono garantire che i *lavoratori* e/o le persone a loro carico, ove pertinente, vengano risarciti in caso di infortunio, malattia o incidente mortale legati al lavoro, in conformità con il *diritto vigente* e i *contratti collettivi di lavoro*. In mancanza di strumenti legali, deve essere rispettata la Convenzione 102 dell'IOL sulle indennità per gli infortuni sul lavoro o una norma comparabile *riconosciuta a livello internazionale*.

LGMS 16: MOLESTIE, PROCEDURE DISCIPLINARI, VERTENZE AZIENDALI E MISURE ANTIRITORSIONI

- 16.1 Sono vietate tutte le forme di *violenza* e *molestie* sul posto di lavoro, direttamente e indirettamente, in qualsiasi forma, comprese le intimidazioni o nel contesto di azioni disciplinari.
- 16.2 I soci membri devono mettere a punto e attuare misure volte a garantire che i *lavoratori* siano trattati con dignità e rispetto e non siano oggetto di *violenza* o *molestie*, né di minacce di *violenza* o *molestie*, nei confronti propri o di quelli dei loro familiari o colleghi.
- 16.3 Dirigenti, personale medico e altro personale chiave facente parte del personale di sicurezza, nonché altre persone, devono essere formati con cadenza regolare a riconoscere segni di *violenza* e *molestia* e a comprendere le pertinenti politiche organizzative e normative in materia.
- 16.4 I soci membri devono comunicare l'iter disciplinare dell'azienda e i relativi standard di *procedura disciplinare* e trattamento dei *lavoratori* in modo chiaro e proattivo, in linea con la disposizione LGMS 16.1, e applicarli in modo equo a tutti i membri del personale e della dirigenza. I soci membri sono tenuti a *documentare* tutte le azioni disciplinari intraprese, garantendo la riservatezza e l'anonimato, come richiesto dal caso.
- 16.5 Oltre ai requisiti della disposizione LGMS 2.6, i soci membri devono:
- Informare attivamente tutti i *lavoratori*, incluse le nuove reclute al momento dell'assunzione, dell'esistenza di un *meccanismo di segnalazione*.
 - Assicurarsi che i *lavoratori* che agiscono singolarmente o assieme ad altri siano liberi di presentare reclami attraverso il *meccanismo di segnalazione* senza subire alcuna sanzione o *ritorsione*.
 - Consentire il coinvolgimento di un rappresentante dei *lavoratori*, se richiesto dal *lavoratore* stesso, nell'ambito del *meccanismo di segnalazione*.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

LGMS 17: LAVORO MINORILE

- 17.1a I soci membri non devono sfruttare o favorire il *lavoro minorile*, come definito nella Convenzione 138 e nella Raccomandazione 146 dell'OIL, che fissano a 15 anni l'*età lavorativa minima* per consentire ai minori di terminare la scuola dell'obbligo.
- 17.1b I soci membri che operano in paesi in cui la scuola dell'obbligo termina prima dei 15 anni di età possono inizialmente aderire a RJC, ma non possono ottenere o mantenere la certificazione RJC se ci sono *lavoratori* al di sotto dell'*età lavorativa minima* di 15 anni.
- 17.2 I soci membri non devono sfruttare o favorire le *forme peggiori di lavoro minorile*, definite dalla Convenzione 182 e dalla Raccomandazione 190 dell'OIL, che comprendono:
- Lavoro minorile* pericoloso, che per natura o in determinati casi ha elevate probabilità di mettere a rischio la salute, la sicurezza o la moralità di persone di età inferiore a 18 anni.
 - Tutte le forme di schiavitù minorile e tutte le pratiche simili alla schiavitù, come la *servitù per debiti*, il traffico di minori, il *lavoro minorile* forzato e l'impiego forzato di minori in confitti armati.
- 17.3 Nonostante le disposizioni LGMS 17.1 e LGMS 17.2, laddove si rilevi la presenza di *lavoro minorile*, i soci membri devono immediatamente allontanare i bambini dal *lavoro minorile* e mettere in atto procedure documentate di riparazione che comprendano fasi di assistenza sociale continuata di ogni *minore* e tengano conto della situazione finanziaria della sua famiglia. Le procedure di riparazione devono comprendere:
- Per un *minore* non più tenuto, per limiti di età, a frequentare la scuola dell'obbligo, cercare di trovare opportunità alternative di guadagno e/o formazione professionale, che possono includere un impiego dignitoso e consentito.
 - Per un *minore* che frequenta o dovrebbe ancora frequentare la scuola dell'obbligo, offrire adeguato supporto per consentirgli di frequentare o continuare a frequentare la scuola fino al termine del ciclo di istruzione obbligatorio.
 - Una revisione complessiva dell'approccio del socio membro al fine di prevenire il *lavoro minorile*, individuare le cause prime di eventuali non conformità e predisporre controlli per evitare ulteriori casi.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

LGMS 18: LAVORO FORZATO

- 18.1 I soci membri non devono praticare o favorire alcuna forma di *lavoro forzato*, tra cui lavoro coatto, lavoro a riscatto e *lavoro carcerario* non volontario, come definito dalla Convenzione 29 dell'OIL.
- 18.2 I soci membri devono assicurarsi che tutti i *lavoratori* stiano lavorando in maniera volontaria. I soci membri non devono:
- Limitare indebitamente la libertà di movimento dei *lavoratori* all'interno del luogo di lavoro o in eventuali alloggi in loco.
 - Trattenere i documenti personali originali del lavoratore, tra cui i documenti di identità.
 - Utilizzare pratiche di assunzione ingannevoli e/o chiedere ai *lavoratori* di versare (interamente o parzialmente) depositi, anticipi per l'attrezzatura o commissioni di assunzione nell'ambito della *procedura* di assunzione. Qualora si scopra l'esistenza di versamenti di questo tipo, le somme in questione devono essere rimborsate ai *lavoratori*.
 - Trattenere qualsiasi percentuale o parte di stipendio, indennità o proprietà di un *lavoratore* per costringerlo a proseguire il rapporto di lavoro.
 - Impedire ai *lavoratori* di concludere il rapporto di lavoro dopo un ragionevole preavviso o ai sensi del *diritto vigente*.
- 18.3 I soci membri non devono praticare o favorire il *traffico di esseri umani*, così come qualsiasi tipo di pratica di assunzione ingannevole e/o di *lavoro coatto*. I soci membri devono comunicare in maniera chiara tale requisito a fornitori di manodopera e agenzie di collocamento con cui collaborano e devono monitorare il proprio rapporto con tali soggetti, nonché porre rimedio a eventuali impatti negativi in materia di *diritti umani*, come definito nella disposizione LGMS 6.1.

LGMS 19: LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

- 19.1 I soci membri devono rispettare il diritto dei *lavoratori* di associarsi liberamente in *organizzazioni* dei *lavoratori* di loro scelta, senza temere interferenze o conseguenze negative, in linea con la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro 1998 dell'OIL. I soci membri devono assicurarsi che i *lavoratori* intenzionati a creare un'organizzazione o ad aderire o partecipare a un'organizzazione di loro scelta, compresa la partecipazione a uno sciopero legale, non siano soggetti ad alcuna forma di *molestia* come indicato nella disposizione LGMS 16.1.
- 19.2 I soci membri devono rispettare il diritto dei *lavoratori* alla *contrattazione collettiva* e devono aderire ai *contratti collettivi di lavoro*, se esistenti. Nel rispetto del *diritto vigente*, i soci membri devono partecipare in buona fede alle fasi del processo di *contrattazione collettiva*.
- 19.3 Qualora le normative locali limitino i diritti di *libertà di associazione* e di *contrattazione collettiva*, i soci membri non devono ostacolare il ricorso a strumenti alternativi consentiti dal *diritto vigente* né *tentare di influenzare* o controllare tali meccanismi.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

LGMS 20: NON DISCRIMINAZIONE

20.1 I soci membri devono basare i loro *rapporti di lavoro* sui principi di pari opportunità ed equità di trattamento e non devono praticare né tollerare alcuna forma di *discriminazione* sul posto di lavoro per quanto riguarda l'assunzione, la prosecuzione del rapporto di lavoro, la *retribuzione*, il lavoro *straordinario*, l'accesso alla formazione, lo sviluppo professionale, la promozione, il licenziamento o il pensionamento, in linea con la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro 1998 dell'*OIL*. Eventuali *discriminazioni* di questo tipo sono basate, ad esempio, su razza, colore della pelle, etnia, casta, nazionalità d'*origine*, religione, disabilità o informazioni genetiche, sesso, orientamento sessuale, appartenenza a sindacati o partecipazione a uno sciopero legale, affiliazione politica, stato civile, genitorialità o gravidanza, aspetto fisico, AIDS, età o qualsiasi altra caratteristica personale non collegata ai requisiti specifici delle mansioni in questione. I soci membri devono assicurarsi che a tutti i *soggetti idonei al lavoro* vengano offerte pari opportunità senza discriminazione in base a fattori non collegati alla loro capacità di svolgere il lavoro.

LGMS 21: DIVERSITÀ, EQUITÀ E INCLUSIVITÀ

- 21.1. Il socio membro deve stabilire e mantenere:
- Una politica documentata, *disponibile pubblicamente* e approvata dall'*alta dirigenza*, volta a promuovere la diversità, l'equità e l'inclusività dei *lavoratori* a tutti i livelli dell'organizzazione e in settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il reclutamento, lo sviluppo professionale e la mobilità, nonché condizioni di impiego eque.
 - Processi e *procedure* che contemplino misure a sostegno dell'attuazione di tale politica.
- 21.2. Il socio membro deve offrire ai *lavoratori* una formazione che promuova una cultura della diversità, dell'equità e dell'inclusività, deve impegnarsi ad attuare tale politica e predisporre dei *sistemi* e delle *procedure* per sostenerla.
- 21.3. Il socio membro deve rivedere l'efficacia della politica, dei processi e delle *procedure* in materia di diversità, equità e inclusività, con una frequenza adeguata allo scopo, alla natura, alla portata e all'impatto delle sue *attività* e almeno in linea con la disposizione LGMS 2.7.

INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Salute, sicurezza e ambiente



LGMS 22: SALUTE E SICUREZZA

- 22.1 I soci membri devono garantire condizioni di lavoro sicure e salutarie per tutti i *lavoratori* e i *visitatori*, in conformità al *diritto vigente* e ad altre norme del settore in materia di *salute e sicurezza riconosciute a livello internazionale*.
- 22.2 I soci membri devono:
- Sviluppare e attuare una *politica* relativa alla *salute e alla sicurezza* sul lavoro che preveda un impegno a prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei *lavoratori*, a garantire luoghi di lavoro salubri e sicuri e ad attribuire priorità alla *salute e alla sicurezza* dei *lavoratori* rispetto ai profitti.
 - Comunicare la *politica* a tutti i *lavoratori* e i *visitatori* del sito e assicurarsi che essa sia resa *pubblicamente disponibile*.
 - Identificare i *pericoli* e valutare i rischi correlati alla *pericolosità* del luogo di lavoro e mettere in atto controlli per ridurre al minimo il rischio di infortuni e di lesioni per i *lavoratori*. La valutazione del rischio deve considerare i *pericoli* associati alle attività e ai prodotti dei soci membri.
 - Stabilire e implementare *sistemi* di gestione della *salute e sicurezza* sul lavoro con *procedure* e processi volti a gestire le *attività* in modo da eliminare i *pericoli*, gestire i rischi identificati, verificare l'efficacia dei controlli, prevenire infortuni e incidenti mortali e dare prova di un miglioramento continuo delle prestazioni di *salute e sicurezza*.
 - Effettuare, almeno una volta all'anno, revisioni documentate atte a valutare l'idoneità e l'adeguatezza dei *sistemi* di gestione della *salute e sicurezza* sul lavoro, verificare l'efficacia dei controlli del rischio e mettere in atto miglioramenti per colmare eventuali lacune.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Salute, sicurezza e ambiente

- 22.3 I soci membri devono dotare i *lavoratori* di un meccanismo, ad esempio un comitato congiunto per la *salute e sicurezza*, che consenta loro di confrontarsi con la direzione su questioni relative alla *salute e alla sicurezza* e di partecipare allo sviluppo e all'attuazione dei *sistemi* di gestione della *salute e della sicurezza*, alle valutazioni dei rischi e alla definizione dei controlli del rischio.
- 22.4 I soci membri devono offrire ai *lavoratori* la formazione in materia di *salute e sicurezza* e fornire ai *visitatori* informazioni in un formato e in un linguaggio comprensibili. Formazione e informazioni devono riguardare:
- Pericoli* e controlli su *salute e sicurezza* specifici per ogni ruolo.
 - Adeguate contromisure in caso di infortuni o di *emergenza*.
 - Diritti e doveri dei *lavoratori* riguardo alla possibilità di interrompere il lavoro o di rifiutarsi di lavorare in situazioni di *pericolosità* incontrollata e, per qualsiasi *lavoratore* o *visitatore*, di segnalare immediatamente queste situazioni alle persone in pericolo e alla dirigenza.
- 22.5 I soci membri devono garantire che *lavoratori* e *visitatori* possano fruire gratuitamente di adeguati *dispositivi di protezione individuale* (DPI) e verificare che questi ultimi siano di uso corrente, nonché indossati e utilizzati in modo corretto.
- 22.6 I soci membri devono garantire la presenza di adeguate strutture di primo soccorso e di personale opportunamente formato, devono disporre di appropriate *procedure* di trasporto verso strutture sanitarie locali in caso di *emergenza* medica e devono aiutare i *lavoratori* che hanno subito lesioni fisiche correlate al lavoro ad accedere fisicamente ai trattamenti medici in ottemperanza alle normative nazionali e alla *politica* aziendale.
- 22.7 I soci membri devono predisporre *procedure* di emergenza e piani di evacuazione per tutte le emergenze ragionevolmente prevedibili in materia di *salute e sicurezza*. Tali piani e procedure devono essere accessibili, chiaramente esposti, verificati periodicamente (comprese esercitazioni di evacuazione) e aggiornati con cadenza regolare.
- 22.8 I soci membri devono prendere in esame gli incidenti di *salute e sicurezza* per individuare i fattori causali che vi hanno contribuito, e far confluire i risultati in valutazioni dei controlli dei *pericoli* correlati in modo da identificare le opportunità di miglioramento e prevenire il ripetersi di tali eventi.
- 22.9 I soci membri che si occupano di taglio e finitura di materiali prodotti in laboratorio devono utilizzare dischi da taglio diamantati privi di cobalto.

LGMS 23: GESTIONE AMBIENTALE

- 23.1 I soci membri devono:
- Definire una *politica* ambientale che preveda impegni per la protezione dell'*ambiente*, l'adempimento degli obblighi ambientali e il miglioramento delle prestazioni ambientali.
 - Comunicare la *politica* a tutti i *lavoratori* e i *visitatori* del sito e assicurarsi che essa sia resa *pubblicamente disponibile*.
 - Condurre una valutazione del rischio ambientale legato alle attività e ai prodotti dell'azienda al fine di definire i loro impatti *significativi*, compresi quelli relativi al cambiamento climatico e alla *biodiversità*.
 - Adottare *sistemi di gestione ambientale* e controlli adeguati allo scopo, alla natura, alla portata e all'impatto delle *attività* aziendali per gestire i rischi ambientali *significativi* individuati.
 - Fornire informazioni e impartire formazione in materia di rischi e controlli ambientali a tutti i *lavoratori* coinvolti. Informazioni e formazione devono essere redatte in un formato e in una lingua facilmente comprensibili ai *lavoratori*.
 - Effettuare, almeno una volta all'anno, revisioni documentate atte a valutare l'idoneità e l'adeguatezza dei sistemi di gestione della *salute e della sicurezza* sul lavoro, verificare l'efficacia dei controlli del rischio e mettere in atto miglioramenti per colmare eventuali lacune.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Salute, sicurezza e ambiente

LGMS 24: SOSTANZE PERICOLOSE

- 24.1 I soci membri devono tenere un inventario delle *sostanze pericolose* presenti nei siti. Le schede di sicurezza (o documenti equivalenti) conformi ai requisiti del *diritto vigente* devono essere accessibili ovunque si utilizzino *sostanze pericolose* e i rischi collegati devono essere chiaramente e attivamente comunicati a tutti i *lavoratori* che utilizzano tali sostanze.
- 24.2 I soci membri non devono produrre, commerciare o utilizzare sostanze chimiche e *sostanze pericolose* proibite dal *diritto vigente* o soggette a divieti internazionali.
- 24.3 Qualsiasi *sostanza pericolosa* soggetta a graduale messa al bando per volere del *diritto vigente* o delle norme internazionali non deve essere prodotta né commercializzata e il suo impiego deve essere gradualmente abbandonato secondo quanto previsto dalla legge.
- 24.4 Ove tecnicamente ed economicamente praticabile, i soci membri devono utilizzare alternative alle *sostanze pericolose* di cui fanno uso nei processi aziendali.

LGMS 25: RIFIUTI ED EMISSIONI

- 25.1 I soci membri devono individuare *i rifiuti e le emissioni rilasciati in misura significativa* in atmosfera, acqua e suolo dai loro processi operativi secondo quanto indicato nella disposizione LGMS 23 (Gestione ambientale).
- 25.2 I soci membri devono:
- Gestire in modo responsabile i propri *rifiuti e le proprie emissioni*.
 - Scaricare o smaltire *rifiuti ed emissioni* nel rispetto del *diritto vigente* oppure, in assenza di *tale legislazione*, in linea con le norme prevalenti *riconosciute a livello internazionale*, compresa la conservazione della documentazione per:
 - Rifiuti attuali e preesistenti smaltiti in loco, specificando almeno la data di smaltimento, la posizione e le quantità, le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei rifiuti pericolosi, la natura del sito di smaltimento dei rifiuti, compresa la permeabilità dello strato sottostante i rifiuti e il sistema di raccolta del percolato/ruscellamento.
 - Rifiuti pericolosi trasportati fuori dal sito, sia ad opera dell'azienda operativa che dei terzi.
- 25.3 I soci membri che producono *rifiuti ed emissioni* in quantità *significative* nell'aria, nell'acqua o nel terreno devono:
- Quantificare *rifiuti ed emissioni* per gestire e monitorare le tendenze nel tempo e per puntare a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
 - Applicare la *gerarchia dei rifiuti* per ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare i rifiuti, minimizzando, laddove possibile, il loro impatto sul ciclo di vita ambientale, ad esempio riducendo le *emissioni di gas a effetto serra* e migliorando l'efficienza energetica in linea con le disposizioni LGMS 25.4, 25.5 e 25.6.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Salute, sicurezza e ambiente

GAS A EFFETTO SERRA ED ENERGIA

- 25.4 I soci membri devono convertirsi all'uso delle *energie rinnovabili* in linea con i quadri di riferimento, gli obiettivi e/o le normative nazionali.
- 25.5 Il socio membro deve quantificare e documentare annualmente le sue *emissioni di gas a effetto serra Scope 1 e Scope 2* e il consumo di energia materiale per fonte e documentare le metodologie utilizzate con le relative ipotesi.
- 25.6 I soci membri con *emissioni di gas a effetto serra significative* e consumo energetico elevato devono:
- Definire un piano triennale che contempli degli obiettivi significativi e attuabili e delle opportunità di miglioramento per quanto riguarda la riduzione annuale delle *emissioni di gas a effetto serra* e del consumo di energia per unità di produzione dei materiali prodotti in laboratorio. Il piano e gli obiettivi devono essere rivisti annualmente.
 - Verificare in modo indipendente le proprie *emissioni di gas a effetto serra*, l'utilizzo di energia e gli obiettivi di riduzione su base annuale, avvalendosi di un esperto esterno competente.
 - Pubblicare* annualmente un rendiconto delle proprie *emissioni di gas a effetto serra Scope 1 e Scope 2* (assolute o per peso unitario di produzione dei materiali prodotti in laboratorio), verificate in modo indipendente. Il rendiconto pubblico deve riportare anche lo stato degli obiettivi di riduzione e le opportunità di miglioramento.
- 25.7 Oltre ai requisiti di cui alle disposizioni LGMS 25.5 e 25.6, i soci membri che gestiscono *attività* di produzione di materiali in laboratorio devono:
- Includere le *emissioni di gas a effetto serra Scope 3* nella loro quantificazione annuale dei gas a effetto serra, laddove le informazioni siano prontamente disponibili, e indicare tutte le ipotesi utilizzate.
 - Adottare le procedure previste dal Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard o dallo standard GRI 305 per la *rendicontazione* delle emissioni al fine di quantificare le *emissioni di gas a effetto serra* e i dati sull'utilizzo dell'energia.
 - Stabilire obiettivi di riduzione e opportunità di miglioramento in linea con l'Accordo di Parigi, avvalendosi di un *approccio scientifico* o di altra metodologia *riconosciuta a livello internazionale*.

LGMS 26: RISORSE NATURALI

- 26.1 In linea con l'approccio richiesto dalla disposizione LGMS 23 (Gestione ambientale) i soci membri devono:
- Identificare le risorse naturali *significative*, tra cui acqua e terra, utilizzate nelle loro attività e cercare di garantirne un uso efficiente.
 - Monitorare l'uso di queste risorse e adottare iniziative per consentirne la riduzione e una maggiore efficienza.

RISORSE IDRICHE

- 26.2 I soci membri che generano impatti negativi *significativi* sulle risorse idriche sono tenuti a:
- Attuare una solida e trasparente gestione delle risorse idriche che preveda politiche, *procedure* e una chiara distribuzione delle responsabilità per proteggere le risorse idriche e gli ecosistemi.
 - Gestire in modo efficace l'acqua utilizzata nelle strutture servendosi di un bilancio idrico e di dati di monitoraggio della qualità dell'acqua, tenendo altresì conto degli *impatti progressivi* e cumulativi, e adottare misure volte a mitigare gli impatti negativi *significativi* sulla quantità e la qualità dell'acqua, nonché sull'utilizzo idrico attuale e su quello potenziale futuro.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Salute, sicurezza e ambiente

- c. Identificare le *parti in causa*, compresi i fruitori delle risorse idriche e i *titolari di diritti* sull'acqua, che potrebbero influenzare le loro pratiche di gestione delle risorse idriche o essere influenzati da esse.
- d. Impegnarsi e collaborare con dette *parti in causa* per concordare pratiche idriche sostenibili a livello di bacino idrografico (ove applicabile). Laddove non sia possibile perseguire l'uso responsabile e sostenibile delle risorse idriche concordato, il socio membro deve attuare pratiche volte a evitare o a ridurre al minimo gli impatti negativi *significativi* e deve fare verificare tali pratiche da un soggetto indipendente.
- e. *Pubblicare* annualmente un rendiconto sul prelievo di acqua e sull'efficienza idrica dell'azienda, compresi i risultati derivanti dalla disposizione LGMS 26.2a-d, in linea con la disposizione LGMS 3 (Rendicontazione).

CAPITALE NATURALE

- 26.3 I soci membri che generano impatti negativi *significativi* sul *capitale naturale* derivato/supportato dal suolo e dalle sue risorse sono tenuti a:
- a. Applicare una gestione solida e trasparente del suolo che preveda politiche, *procedure* e una chiara attribuzione delle responsabilità legate al *capitale naturale* derivato/supportato dal suolo e dalle sue risorse.
 - b. Gestire efficacemente il problema della contaminazione del terreno nelle strutture, compreso quello dell'erosione e del degrado del suolo, avvalendosi della caratterizzazione del suolo, della valutazione delle condizioni e dei dati di monitoraggio del suolo, tenendo conto degli impatti *pregressi* e cumulativi, e adottare misure volte a mitigare gli impatti negativi *significativi* sul terreno e sul suolo, nonché sull'utilizzo del suolo attuale e su quello potenziale futuro.
 - c. Identificare le *parti in causa*, compresi i fruitori delle risorse del suolo e i *titolari di diritti* sul suolo, che potrebbero influenzare le pratiche di gestione della terra attuali o *pregresse* adottate dai soci membri o essere influenzati da esse.
 - d. Impegnarsi a collaborare con le *parti in causa* (identificate al punto 26.3c) per definire, concordare e perseguire un uso responsabile e sostenibile del suolo per potenziali utilizzi futuri. Laddove non sia possibile perseguire la gestione responsabile e sostenibile del suolo concordata, il socio membro deve attuare pratiche volte a evitare o a ridurre al minimo gli impatti negativi *significativi* e deve fare verificare tali pratiche da un soggetto indipendente.
 - e. *Pubblicare* annualmente un rendiconto sulle pratiche aziendali di gestione della terra e del suolo, compresi i risultati derivanti dalla disposizione COP 26.3a-d, in linea con la disposizione COP 3 (Rendicontazione).

INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Manufatti da materiali prodotti in laboratorio



LGMS 27: INFORMATIVA SUI PRODOTTI

- 27.1 I soci membri che *vendono, pubblicizzano* o commercializzano prodotti o *articoli di gioielleria* contenenti materiali prodotti in laboratorio devono:
- Accertare che le informazioni siano conformi al *diritto vigente* e seguano le norme *riconosciute a livello internazionale*.
 - Evitare di rilasciare *dichiarazioni* false, fuorvianti o ingannevoli o dall'omettere la presenza di materiali in tali *dichiarazioni*, utilizzare termini che implicino che i materiali prodotti in laboratorio siano di *origine* naturale, anche se qualificati da un termine definito nella disposizione 27.2a.
 - Assicurarsi che le *dichiarazioni* rese non siano fuorvianti e siano verificabili in linea con la disposizione LGMS 12 (Dichiarazioni).
- 27.2 I soci membri devono divulgare informazioni sulle caratteristiche fisiche dei prodotti elencati nella disposizione LGMS 27.1 in *conformità* al *diritto vigente*. A meno che non vi sia un conflitto con il *diritto vigente*, i soci membri devono applicare i seguenti requisiti a supporto della divulgazione delle caratteristiche fisiche:
- Materiali prodotti in laboratorio: I materiali interamente o parzialmente prodotti in laboratorio devono essere indicati come "prodotti in laboratorio", "creati in laboratorio", "creati da [nome del produttore]" e/o "sintetici". Sono accettabili anche abbreviazioni quali "prodotto in lab" o "creato in lab". La descrizione deve essere evidente quanto il termine 'diamante' o il nome della gemma di colore.
 - In caso di rivestimento, il materiale rivestito deve essere indicato come "[nome del materiale] rivestito".



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Manufatti da materiali prodotti in laboratorio

- b. Compositi: i materiali prodotti in laboratorio di origine composita (assemblati), che sono costituiti da due o più elementi, devono essere indicati come “compositi”, “assemblati”, “doublet” o “triplet”, aggiungendo la corretta denominazione del materiale di cui sono composti. L’uso del termine “*diamante/gemma*” o “*diamante/gemma* di laboratorio/creato/sintetico” in relazione a tali pietre non è accettabile. La descrizione deve risultare immediatamente comprensibile quanto il nome del materiale utilizzato. I soci membri non devono utilizzare termini e definizioni fuorvianti in relazione alle pietre composite (assemblate) e/o nascondere informazioni sugli elementi che le costituiscono.
 - c. Pietre ricostituite: le pietre ricostituite che utilizzano materiali prodotti in laboratorio devono essere indicate come tali. La loro descrizione deve risultare immediatamente comprensibile quanto il nome del materiale stesso.
 - d. Simulanti (o imitazioni): ogni prodotto utilizzato per imitare l’aspetto di materiali prodotti in laboratorio, senza averne la composizione chimica, le proprietà fisiche e/o la struttura, deve essere indicato come “imitazione” o “simulante”, precisando il nome del materiale di cui è costituito, ad esempio “composto x”, “vetro” o “plastica”. La descrizione deve risultare immediatamente comprensibile quanto il nome del materiale prodotto in laboratorio. I simulanti non devono essere indicati come “prodotti in laboratorio” o “creati in laboratorio”.
 - e. Descrizioni di materiali levigati prodotti in laboratorio: descrivono le dimensioni o il peso in carati, il colore, la limpidezza e il taglio di diamanti e gemme di colore prodotti in laboratorio, in conformità alle linee guida riconosciute specifiche della relativa giurisdizione.
 - f. Miglioramenti: deve essere comunicata ogni singola fase del processo di produzione di materiali/manufatti o i successivi miglioramenti dei materiali creati che siano ritenuti instabili e/o non permanenti in natura.
 - g. Informazioni sulla *la salute e la sicurezza* relative al prodotto: deve essere comunicata qualsiasi informazione sulla *salute e la sicurezza* relativa ai materiali elencati nella disposizione LGMS 27.1 presenti nei *prodotti di gioielleria* e venduti dai soci membri ai *consumatori finali*, compresi i materiali prodotti in laboratorio trattati mediante irraggiamento.
- 27.3 I soci membri devono agire in modo sostanziale e documentato per evitare di acquistare o *vendere* materiali non segnalati. A tal fine i soci membri che acquistano o vendono materiali prodotti in laboratorio devono:
- a. Ottenere garanzie scritte dai loro fornitori.
 - b. Adottare politiche, *procedure* e *sistemi* di formazione e monitoraggio efficienti, per evitare il rischio di scambiare nelle proprie strutture aziendali materiali non segnalati per materiali prodotti in laboratorio.
 - c. Utilizzare una *procedura di due diligence* documentata per individuare e attenuare i rischi che nella filiera entrino materiali non segnalati.
 - d. Effettuare test basati sul rischio per verificare prodotti quali i materiali prodotti in laboratorio, avvalendosi di un protocollo definito, credibile e trasparente. Può trattarsi di un protocollo di uso consolidato nel settore oppure di un protocollo definito dal socio membro. Tale protocollo deve:
 - i. Prevedere un approccio adeguato per il testing di materiali levigati prodotti in laboratorio, staccati e montati.
 - ii. Prevedere controlli interni, tramite efficaci apparecchiature di rilevazione, oppure controlli condotti da un fornitore qualificato esterno, per esempio un laboratorio gemmologico.
 - iii. Prevedere almeno un controllo nel punto del *procedimento* in cui non vi è più alcun rischio che vengano introdotti materiali non segnalati prima che il lotto sia venduto. Ciò accade di norma appena prima della vendita.
 - iv. Il protocollo di test deve essere comunicato ai clienti aziendali, compresa la *procedura* per la gestione dei riferimenti dei test.
- 27.4 I soci membri che svolgono *attività* di produzione devono comunicare ai *clienti* su richiesta la metodologia di produzione adottata entro i limiti delle regole di *riservatezza aziendale*.



INTRODUZIONE	REQUISITI GENERALI	FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI	DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO	SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	MANUFATTI DA MATERIALI PRODOTTI IN LABORATORIO	RIFERIMENTI CHIAVE
--------------	--------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

Manufatti da materiali prodotti in laboratorio

LGMS 28: CLASSIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE

- 28.1 I laboratori gemmologici e le aziende che rilasciano relazioni di classificazione, ricerca, analisi o *valutazione* devono:
- Adottare politiche e *procedure* chiaramente documentate atte a garantire che il laboratorio o l'azienda siano organizzati intorno a un *sistema di gestione* formale, con ruoli e responsabilità definiti in modo chiaro per le persone che svolgono attività di classificazione e valutazione, a sostegno della coerenza e dell'integrità.
 - Qualora redigano *relazioni di valutazione*, di classificazione, di ricerca o di analisi che entrano anche nel merito dell'attività di vendita di prodotti coperti dal presente LGMS, definire e documentare le *procedure* adottate per evitare tutti i conflitti di interesse effettivi o potenziali, in *conformità* alle disposizioni LGMS 28.4 e 28.5 riportate di seguito.
 - Documentare e mettere in atto i requisiti tecnici in relazione a qualsiasi fattore inerente al *processo* che abbia un impatto sulla Catena di Custodia (CdC) attraverso il laboratorio, la validità e affidabilità dei test, la classificazione o la *rendicontazione* dei risultati.
 - Implementare la documentazione e i processi relativi alle apparecchiature e alla taratura che definiscono e controllano le condizioni, determinano le apparecchiature adatte all'uso previsto e definiscono i requisiti di manutenzione e le *procedure* di taratura delle apparecchiature e degli strumenti per garantire l'accuratezza e la coerenza dei risultati dei test.
- 28.2 I soci membri che producono relazioni di classificazione, ricerca, analisi e valutazione devono:
- Mantenere e impiegare l'attrezzatura tecnologica minima di base necessaria per generare le relazioni offerte.
 - Disporre di *sistemi*, basati su una metodologia scientifica, sufficientemente approfonditi e completi, per produrre risultati validi e riproducibili, e disporre di *sistemi* di gestione per garantire sia la qualità che l'indipendenza delle analisi e delle relazioni generate.
 - Predisporre ulteriori *sistemi* necessari di controllo e garanzia della qualità (tra cui *sistemi* per garantire una raccolta dati sufficiente e operazioni tempestive di taratura e di verifica per le apparecchiature utilizzate per i test) e un valido programma CdC per i prodotti in loro possesso, al fine di garantire la necessaria separazione dei prodotti in loro possesso.
 - Garantire l'anonimato del cliente durante l'intero *test*.
- 28.3 I soci membri che producono *relazioni di analisi e/o classificazione* devono indicare se la loro valutazione comprende la verifica dell'origine delle pietre (naturale o di laboratorio) e se tale verifica è stata condotta per tutte le pietre.
- 28.4 I soci membri che producono relazioni nelle quali viene valutato il valore monetario sulla base del parere di esperti devono identificare la persona o l'*entità* che ha richiesto la relazione e fornire una dichiarazione dello scopo per cui è stata richiesta la relazione. Tali membri devono garantire l'esistenza di adeguate politiche di riservatezza del cliente e in materia di *conflitto di interessi*.
- 28.5 I soci membri che offrono *relazioni di classificazione*, di analisi e/o *relazioni sul luogo geografico di origine* o sul valore monetario devono rendere noto il loro rapporto, se esistente, con il venditore dell'articolo, come pure qualunque interesse acquisito dalla persona che svolge attività di classificazione, analisi o valutazione o dall'organizzazione stessa nella vendita del prodotto di gioielleria, descrivere il sistema di classificazione utilizzato e fornire esclusioni o limitazioni di responsabilità e qualunque altra informazione specifica relativa alla relazione. Tali informazioni devono essere fornite in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Riferimenti chiave



RIFERIMENTI CHIAVE

- Standard GRI 305 di rendicontazione delle emissioni dell'Iniziativa Globale di Reporting
- Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard
- Convenzione 29 dell'OIL
- Convenzione 132 dell'OIL
- Convenzione 138 dell'OIL
- Convenzione 14 dell'OIL
- Convenzione 182 dell'OIL
- Convenzione 183 dell'OIL
- OIL, Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro 1998
- Raccomandazione 146 dell'OIL
- Raccomandazione 190 dell'OIL
- Standard 102 dell'OIL
- International Code of Conduct Association
- Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile
- Guida OCSE alla due diligence per filiere responsabili di minerali da *aree di conflitto e ad alto rischio* (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)
- Accordo di Parigi
- Principi guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani



Riconoscimenti



La presente norma per i materiali prodotti in laboratorio è stata sviluppata grazie alla collaborazione e ai contributi offerti da un team dedicato di professionisti, esperti e parti in causa. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine alle seguenti persone e organizzazioni per averci fornito un prezioso contributo, avere condiviso con noi la loro esperienza e averci offerto il loro sostegno:

COMMISSIONE NORME

Presieduta congiuntamente da Ainsley Butler (per i soci membri non esponenti dell'industria) e Purvi Shah (soci membri esponenti dell'industria), Alexander Gul, Charlène Nemson, Didier Backaert, Eduard Stefanescu, Gavin Hilson, Ilan Kaplan, Jenny Hillard, Joëlle Ponnelle, Kimberly Wenzel, Laurent Massi, Maggie Gabos, Marcin Piersiak, Marco Quadri, Marie-Charlotte Druésne Chancogne, Monica Barcellos Harris, Noora Jamsheer, Philippe Telouk, Renata Lawton-Misra, Robin Kolvenbach, Salah Hussein, Sara Yood, Silvia Bezzone, Tehmasp Printer, Trisevgeni Stavropoulos. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine anche ai soci membri che hanno fatto parte della commissione durante il processo di sviluppo.

IL TEAM DI RJC

Suzanne Brooks, Caroline Watson, Daniel Finn, Charlotte Stanbridge, Isabella Wild, Edena Klimenti, John Hall, Mark Jenkins

ESPERTI DI CONSULENZA

Clark McEwen, Sam Brumale, Effie Marinos

Desideriamo inoltre ringraziare la nostra task force sui materiali prodotti in laboratorio, che ha contribuito in modo significativo al processo di sviluppo, fornendo preziose competenze e conoscenze specialistiche.

Ringraziamo tutti i partecipanti che hanno contribuito alla fase di consultazione pubblica e hanno fornito riscontri approfonditi. Lo sviluppo della norma per i materiali prodotti in laboratorio riflette lo spirito di collaborazione di RJC e dei suoi soci membri, che operano in tutta la filiera dell'orologeria e della gioielleria, e il loro impegno a definire la norma più rigorosa del settore volta a garantire prassi di business responsabile.



RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

**THE COUNCIL FOR RESPONSIBLE
JEWELLERY PRACTICES LTD.**

3rd Floor, 2-3 Hind House,
London, EC4A 3DL

Responsible Jewellery Council è la denominazione commerciale del Council for Responsible Jewellery Practices Ltd.

Iscritta nel registro delle imprese di Inghilterra e Galles con il numero 05449042.

Versione 1: Febbraio 2025

Visitare il sito web RJC per assicurarsi che questa sia la versione più recente.